Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 10 Ottobre 2011

CIR11203
SM

Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Istruzioni del Ministero del Lavoro, conformi ai più recenti indirizzi interpretativi in materia.

Il Ministero del Lavoro si adegua ai più recenti indirizzi interpretativi in materia del Ministero dell'Interno e dei Trasporti, sui tempi di guida e di riposo. Com'è noto, infatti, nel corso di questi mesi i due dicasteri hanno emesso una serie di chiarimenti su alcune problematiche attinenti a questa materia, che sono stati riassunti nella circolare interministeriale Interni/Trasporti del 22 Luglio scorso (cfr circolare Conftrasporto CIR11156 del 2 Agosto 2011). Ora, alcuni dei predetti chiarimenti sono stati ripresi dal Ministero del Lavoro attraverso la nota in commento (prot. 37/0002140/MA007.A001 del 5 Ottobre), **con la quale ha dato istruzioni al personale ispettivo di non applicare sanzioni nelle fattispecie di seguito indicate:**

- Interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per ragioni di oggettiva emergenza o per circostanze straordinarie, ovvero su ordine specifico di un organo di polizia o di altra autorità, che impongano di spostare il veicolo. In merito, la circolare ministeriale del 1 Giugno scorso (n. 300/A/5033/11/111/20/3, commentata con la circolare Conftrasporto CIR11114 del 6 Giugno), ha affermato che l'autista deve annotare a mano il motivo che ha causato l'interruzione del riposo/pausa, sul foglio di registrazione del tachigrafo analogico o sulla stampata di quello digitale; l'annotazione, inoltre, deve essere vistata dal soggetto che ha ordinato lo spostamento e, se ciò non fosse possibile, il conducente deve integrare la suddetta annotazione con i dati identificativi dell'organo di Polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento, per gli opportuni riscontri.
- In caso di riposo giornaliero insufficiente ma, comunque, non inferiore alle 7 ore, va applicata soltanto la sanzione legata all'irregolarità del riposo, in quanto il periodo di guida antecedente e quello successivo al predetto riposo non si sommano. Il Ministero dell'Interno è giunto a questa conclusione nella circolare del 22 Luglio scorso, prendendo spunto da una decisione della Commissione U.E del 7 Giugno scorso. Viceversa, si fa luogo alla somma dei due periodi di guida prima citati soltanto quando il riposo giornaliero sia stato inferiore alle 7 ore, con la conseguenza che il conducente viene sanzionato sia per il riposo irregolare sia per il superamento del tempo di guida.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ha accolto il ragionamento fatto dal Ministero dell'Interno a proposito delle tolleranze da applicare ai tempi di guida registrati con i tachigrafi digitali della precedente generazione, quando il veicolo effettui soste frequenti o viaggi con numerose operazioni di carico o scarico; tolleranza che consiste nel sottrarre un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo la sosta, fino ad un massimo di 15 minuti nell'arco delle 4 ore ½ di guida. Come più volte sottolineato nelle nostre precedenti note, l'agevolazione si è resa necessaria per evitare che i camion muniti di tachigrafo digitale fossero penalizzati rispetto a quelli dotati di tachigrafo analogico, dal momento che il primo arrotonda al minuto superiore tutti gli spostamenti dei mezzi di durata maggiore di 5". Peraltro, questa tolleranza non si applica ai tachigrafi di nuova generazione, omologati ai sensi del

Reg. U.E 1266/2009 e disponibili dallo scorso 1 Ottobre, dove l'inconveniente prima descritto è stato risolto facendo scattare l'arrotondamento al minuto superiore soltanto per gli spostamenti del camion di durata maggiore di 30"

La nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.